

Statuti

Associazione Case Management Ticino (CaMaTi)

Art. 1 Nome e sede

Con la denominazione Associazione Case Management Ticino (CaMaTi) è costituita un'Associazione senza scopo di lucro ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice civile svizzero (CC). L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Ha sede presso una persona rappresentante designata dal Comitato.

Art. 2 Scopi

L'Associazione ha lo scopo di promuovere, sviluppare e rappresentare un Case Management professionale e di qualità nel Cantone Ticino, in coerenza con i principi e gli standard condivisi dalle reti svizzere esistenti. In particolare:

- crea una piattaforma stabile di scambio e confronto tra professioniste e professionisti dei settori assicurativo, sociale, sanitario, delle risorse umane e dei servizi;
- promuove una comprensione condivisa della metodologia del Case Management, sostenendo lo sviluppo e la diffusione di buone pratiche;
- favorisce l'organizzazione di attività formative, eventi e progetti di sviluppo;
- rappresenta gli interessi delle professioniste e dei professionisti ticinesi a livello cantonale e nazionale.

Art. 3 Esercizio, mezzi e quote sociali

L'esercizio annuale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per perseguire le sue finalità, l'Associazione dispone di:

- quote sociali annuali, fissate dall'Assemblea generale;
- ricavi da formazioni, eventi e sponsorizzazioni;
- contributi e donazioni.

Art. 4 Socie e soci

Possono diventare socie e soci le persone fisiche o giuridiche, che svolgono o hanno svolto funzioni nel Case Management, interessate al perseguimento degli scopi di cui all'art. 2. e che versano il contributo sociale annuo. L'assemblea determina la quota sociale che può differenziarsi tra persone fisiche o giuridiche. La domanda di ammissione può essere presentata in qualsiasi momento con sottoscrizione della quota sociale annua. Il non pagamento comporta l'esclusione.

Art. 5 Organizzazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea
- il Comitato
- i Revisori dei conti

Art. 6 Assemblea

L'Assemblea è l'organo superiore dell'Associazione e si compone di tutte le socie e di tutti i soci.

L'Assemblea è convocata per iscritto - anche per posta elettronica - con indicazione dell'ordine del giorno, dal Comitato, una volta all'anno con almeno 20 giorni di anticipo entro 4 mesi dalla chiusura dei conti.

Il Comitato o 1/5 delle socie e dei soci possono richiedere la convocazione di un'Assemblea straordinaria, con spiegazione del motivo. L'Assemblea straordinaria dovrà tenersi entro i due mesi dalla domanda ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Ogni socia o socio ha diritto a un voto. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Art. 7 Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- approva il rapporto e il programma annuale del Comitato;
- approva i conti annuali e il rapporto dei revisori dei conti;
- vota il preventivo e stabilisce il contributo sociale annuale delle socie e dei soci;
- delibera in merito a proposte che figurano all'ordine del giorno;
- nomina i membri del Comitato e i revisori dei conti;
- adotta e modifica lo statuto dell'Associazione;
- decide in merito al proprio scioglimento e alla liquidazione del patrimonio.

Art. 8 Comitato

Il Comitato è composto da un minimo di tre e un massimo di sette persone. In linea di principio il Comitato è attivo a titolo onorifico. Il Comitato viene eletto ogni 2 anni ed è rieleggibile.

Art. 9 Competenze del Comitato

Il Comitato ha le seguenti competenze:

- definisce al suo interno i ruoli dei membri di Comitato
- rappresenta e cura gli interessi dell'Associazione;
- mette in atto le decisioni dell'Assemblea, dirige l'Associazione, la rappresenta verso i terzi e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi;
- è responsabile della gestione contabile e della presentazione dei conti all'Assemblea;
- può conferire mandati a socie e soci dell'Associazione o a terzi;
- si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all'Assemblea;
- può emanare regolamenti interni.

Art. 10 I revisori dei conti

La revisora o il revisore dei conti è eletto dall'Assemblea. Verifica la gestione finanziaria dell'Associazione e presenta un rapporto all'Assemblea annuale ordinaria. Il mandato dura due anni con possibilità di rielezione.

Art. 12 Firma

Il Comitato designa gli aventi diritto di firma collettiva a due

Art. 13 Responsabilità

Per gli obblighi finanziari dell'Associazione risponde solo il patrimonio dell'Associazione. È esclusa la responsabilità personale delle socie e dei soci.

Art. 14 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con una maggioranza di due terzi delle socie e dei soci presenti. L'eventuale saldo attivo verrà devoluto a un'organizzazione di pubblica utilità con scopi analoghi.

Approvato dall'Assemblea costitutiva il svoltasi a

Entra in vigore il